



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LAUREANDI ILLUSTRI D'OLTRALPE

Del 13 maggio 2019

Titolo preliminare: Nome, costituzione e sede

Art. 1 Costituzione

1. Con la denominazione LIDO (Laureandi Illustri d'Oltralpe) (come qui di seguito: l'associazione) è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CCS)¹ e del presente Statuto.
2. La LIDO è un'associazione apolitica, apartitica e laica, ispirata ai principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.

Titolo primo: Finalità

Art. 3 Finalità

L'associazione ha quale fine:

1. riunire e promuovere la collaborazione tra associazioni studentesche ticinesi e i loro membri;
2. promuovere la cultura ticinese sul territorio svizzero;
3. difendere gli interessi dei suoi membri;
4. organizzare attività a scopo ricreativo.

Titolo secondo: Del societariato

Art. 4 Membri

¹ RS 210.

1. Sono membri della LIDO le associazioni studentesche che riuniscono gli studenti ticinesi su suolo svizzero e che rispondono ai criteri fissati all'art. 5 del presente Statuto.
2. Essi sono soggetti al pagamento di una tassa sociale.

Art. 5 Criteri di ammissione

1. Un'associazione è ammessa se:
 - a) si impegna a promuovere gli scopi dell'associazione;
 - b) partecipa attivamente al lavoro svolto dall'associazione;
 - c) promuove attività socio culturali per i suoi membri;

Art. 6 Procedura di ammissione

1. La richiesta di ammissione va indirizzata al Comitato, che formula un preavviso. L'ammissione è poi sottoposta al voto dell'Assemblea generale della LIDO.
2. La richiesta di ammissione:
 - a) dev'essere approvata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dell'associazione candidata.
 - b) dev'essere firmata dal Presidente dell'associazione candidata, corredata di Statuto e verbale firmato dell'ultima Assemblea generale dell'associazione.
3. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea generale, il Presidente dell'associazione e il Presidente dell'associazione candidata firmano il bollettino di adesione e l'associazione ammessa versa la tassa sociale. Con bollettino di adesione è inteso un documento ufficiale che esprime la volontà di collaborazione dell'associazione ammessa.

Art. 7 Buona fede dei membri

Ogni membro è tenuto ad agire secondo i principi di buona fede, diligenza e lealtà.

Art. 8 Dialogo e scambio di informazioni

In uno spirito di collaborazione, i membri informano il Comitato LIDO delle loro attività, segnatamente inviano il verbale della loro Assemblea generale ordinaria o straordinaria, il loro calendario semestrale e eventuali modifiche dello Statuto. Il Comitato LIDO si impegna a fare altrettanto.

Art. 9 Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa mediante dimissioni, espulsione o scioglimento.

Art. 10 Dimissioni

1. Ogni membro può dimettersi in qualsiasi momento dalla LIDO, senza addurre motivazioni.
2. Le dimissioni devono essere presentate al Comitato ed hanno effetto immediato.
3. Il Comitato informa l'Assemblea generale.
4. La tassa sociale non viene rimborsata.

Art. 11 Espulsione

1. Ogni membro che non rispetti le condizioni poste agli Art. 4 e 5 o che causi persistenti malumori all'interno dell'associazione può essere espulso. Il Comitato si riserva il diritto di proporre all'Assemblea generale l'esclusione di un membro per validi motivi.
2. L'esclusione è di competenza dell'Assemblea generale la quale delibera a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
3. L'interessato può impugnare la decisione dell'Assemblea generale davanti ad una commissione ad hoc. La commissione è composta da un membro per ogni associazione membro LIDO.

Titolo terzo: Degli organi

Art. 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Comitato
3. L'Ufficio di revisione

Capitolo primo: Dell'Assemblea generale

Art. 13 Generalità

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

1. Essa si compone dei membri dell'associazione presenti.
2. I compiti dell'Assemblea generale sono:
 - a. L'esame e l'approvazione:
 - i. della relazione del Comitato;
 - ii. del consuntivo e del rapporto dell'organo di revisione.
 - b. La nomina:
 - i. del Comitato,

- ii. del Presidente LIDO, su preavviso del Comitato,
 - iii. dei due Scrutatori,
 - iv. dell'organo di revisione,
- c. la determinazione della tassa sociale annuale;
 - d. la risoluzione circa l'ammissione e l'esclusione di un membro;
 - e. l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - f. la delibera su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

Art. 14 Organizzazione

1. L'Assemblea generale si raduna ordinariamente una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto dal Comitato a tutti membri almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea generale.
2. L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Comitato o di un quinto dei membri. La data e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto dal Comitato a tutti membri almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea generale.
3. Le sessioni dell'Assemblea generale sono pubbliche.
4. L'Assemblea generale è tenuta a redigere un verbale di ogni sua riunione. Il verbale è pubblico.
5. L'Assemblea generale è diretta dal Presidente LIDO o in via sostitutiva da un altro membro di Comitato.

Art. 15 Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno è redatto dal Comitato.
2. L'Assemblea generale si pronuncia unicamente sui punti all'ordine del giorno. Tuttavia, su proposta di un membro, l'Assemblea generale può pronunciarsi su una decisione urgente purché questa non comporti una modifica statutaria o la dissoluzione dell'associazione.
3. I membri dispongono di un diritto di proposta. La proposta deve essere inoltrata all'indirizzo del Comitato almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea generale.

Art. 16 Voto

1. Tutti membri LIDO hanno egual diritto di voto all'Assemblea generale. Ogni membro ha diritto ad un voto.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei due terzi membri presenti, salvo eccezioni previste dal presente Statuto.
3. Il voto per procura e per corrispondenza è ammesso.

Capitolo secondo: Del Comitato

Art. 17 Generalità

1. Ogni associazione ha diritto ad avere uno o più rappresentanti in seno al Comitato LIDO.
2. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
3. I compiti del Comitato sono:
 - a. dare seguito alle decisioni dell'Assemblea generale;
 - b. rappresentare la LIDO;
 - c. organizzare attività che attuino i principi enunciati all'art. 3 del presente Statuto;
 - d. gestire le finanze dell'associazione;
 - e. definire i ruoli interni al Comitato;
 - f. redigere il rapporto di attività da inviare all'Assemblea generale.
 - g. convocare l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria
 - h. garantire l'applicazione dello Statuto e redigere i regolamenti necessari.

Art. 18 Collaboratori

Il Comitato designa le persone delegate a rappresentare l'associazione ed è autorizzato a conferire incarichi speciali a collaboratori scelti anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 19 Organizzazione

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte per semestre universitario. Esso può deliberare solo se la maggioranza dei membri è presente.
2. Esso è tenuto a redigere un verbale di ogni sua riunione.
3. Il Comitato presenta un breve resoconto delle sue attività ad ogni Assemblea generale.

Art. 20 Mandato

1. Il mandato del Comitato inizia il giorno seguente l'Assemblea generale che l'ha eletto e ha durata di un anno, fino alla successiva Assemblea generale, rinnovabile. I membri di Comitato sono sempre rieleggibili. Il membro di Comitato uscente propone un possibile sostituto all'Assemblea generale e si incarica di introdurlo ai suoi compiti.

Art. 21 Rimborso spese

L'Assemblea generale ha la possibilità di istituire un rimborso spese a favore dei membri di Comitato.

Titolo terzo: Dell'Ufficio di revisione

Art. 22 Generalità

1. L'Ufficio di revisione si compone di due revisori dei conti.
2. Essi vengono eletti dall'Assemblea generale e restano in carica un anno, ossia fino all'Assemblea generale successiva. I revisori sono sempre rieleggibili.
3. I compiti dell'Ufficio di revisione sono:
 - a. controllare i conti annuali e la situazione patrimoniale dell'associazione;
 - b. allestire un rapporto all'indirizzo dell'Assemblea generale.

Titolo quarto: Finanze e rappresentanza

Art. 23 Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e di un membro di Comitato.

Art. 24 Anno contabile

L'anno contabile inizia il 1° settembre e si chiude il 31 agosto.

Titolo quinto: Delle modifiche statutarie

Art. 25 Generalità

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Comitato o di uno o più membri LIDO.
2. Ogni proposta di modifica deve figurare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.
3. Ogni modifica dello Statuto esige la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

Titolo sesto: Dello scioglimento

Art. 26 Generalità

1. Lo scioglimento della LIDO può essere deciso unicamente da un'Assemblea generale straordinaria appositamente convocata.
2. Lo scioglimento esige la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. Il patrimonio dell'associazione risultante in cassa al momento dello scioglimento verrà devoluto in beneficenza.

Art. 27 Quorum

L'Assemblea generale straordinaria può deliberare solamente in presenza di almeno due terzi dei membri.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 28 Responsabilità

Per gli obblighi assunti dall'associazione risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 29 Contestazione

Per tutte le contestazioni è applicabile il Codice di procedura civile svizzero (CPCS)².


Art. 30 Rinvio ad ulteriori disposizioni legali

Per le questioni non regolate dal presente Statuto si rinvia alle norme del CCS e del Codice delle obbligazioni svizzero (COS)³ in vigore.

Titolo ottavo: Norme transitorie

Art. 31 Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto approvato dall'Assemblea generale del 13.05.2019 entra in vigore il giorno successivo.
2. Esso sostituisce ed abroga lo statuto precedente del 14.05.2018.


Bernhard Lang
Presidente


Daria Prati
Segretario

² RS 272

³ RS 220.